Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 5 NOVEMBRE 1979:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 185 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre gennaio-giugno 1979).

(9046)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Tasso di cambio dei redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 24 luglio 1978, n. 388, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti;

Considerato che, per il periodo d'imposta 1979, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio determinato moltiplicando quello stabilito dalla stessa legge in L. 280 relativamente al periodo di imposta 1978, per il rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia nell'anno precedente e lo stesso indice in Svizzera, assumendo come base gli indici del 1977 ed arrotondando il prodotto alle dieci lire inferiori;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo in Italia è stato nel 1978 di 112,1 e quello in Svizzera di 101, fatto 100 in entrambi i casi l'indice 1977;

Decreta:

Il tasso di cambio sulla base del quale vanno computati, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per il periodo d'imposta 1979, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune è stabilito in L. 310 in c.t. per ogni franco svizzero.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1979
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 136

(9459)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dramamina », nella confezione da 2 e 12 compresse, prodotta dalla ditta Searle e C. di Chicago (Illinois - U.S.A.), della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma, rappresentante in Italia della suddetta ditta estera. (Decreto di revoca n. 5729).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 ottobre 1954, con il quale la specialità medicinale denominata « Dramamina », nella confezione da 2 e 12 compresse, prodotta dalla ditta Searle & C. di Chicago (Illinois - U.S.A.), venne registrata al n. 9502, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, sede in Roma, via di Priscilla, 101, rappresentante in Italia della predetta ditta straniera;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dramamina », nella confezione da 2 e 12 compresse, prodotte dalla ditta Searle & C. di Chicago (Illinois - U.S.A.) e registrata al n. 9502 in data 29 ottobre 1954, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, rappresentante in Italia della suddetta ditta straniera.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8557)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rectamidone », nelle confezioni da 6 e 10 supposte, della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, in Milano. (Decreto di revoca n. 5691/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 luglio 1953 e 15 maggio 1972, con i quali venne registrata al n. 7955 la specialità medicinale denominata « Rectamidone », nelle confezioni da 6 e 10 supposte a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in via Ostiglia, 8, Milano, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene sali di calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per uso rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rectamidone », nelle confezioni da 6 e 10 supposte, registrata al n. 7955 in data 22 luglio 1953 e 15 maggio 1972, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in Milano, via Ostiglia, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8597)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Succifillina » 20 confetti e delle relative categorie 6 fiale × 5 cc e « Succifillina sedativa » 20 confetti, della ditta estera Laboratoires Jean Roy di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5723/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 maggio 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 12552, 12552/A e 12552/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Succifillina » 20 confetti, la relativa categoria 6 fiale × 5 cc, nonché la relativa categoria « Succifillina sedativa » 20 confetti, a nome della ditta estera Laboratoires Jean Roy, Rue Alain Chartier, Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Succifillina » 20 confetti, della relativa categoria 6 fiale × 5 cc, nonché della relativa categoria « Succifillina sedativa » 20 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 12552, 12552/A e 12552/B in data 31 maggio 1957, a nome della ditta estera Laboratoires Jean Roy, Rue Alain Chartier, rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8553)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Brenta, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione la riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 1° novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1977, 25 ottobre 1977, 11 febbraio 1978, 14 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9525)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1979.

Proroga a diciannove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L., in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1978, 23 settembre 1978, 13 febbraio 1979, 28 aprile 1979 e 14 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 gennaio 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza, è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9442)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1979, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti;

Visto il decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9466)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1979, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9467)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato, nella misura del 13,45 %, il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno 1979 come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9462)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1979, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il proprio decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato, nella misura del 13,45 %, il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno 1979 come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9463)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1979, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato, nella misura del 13,45 %, il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno 1979 come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9461)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1979 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto del 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,30 %, il costo medio della raccolta per il bimestre settembre-ottobre 1979 e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,05% per quelle relative ai contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30%, per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 13,30% per il bimestre novembre-dicembre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9473)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1979 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979, il costo della provvista è pari al 12,75 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,75 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9470)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1979 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relativo, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 12,75 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto delle commissioni, è pari al 14,75 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9471)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1979 del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta dagli istituti;

Visto il decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9472)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Protrazione delle operazioni di votazione per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto presidenziale di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visti i decreti ministeriali 25 settembre 1978, 4 novembre 1978 e 28 febbraio 1979, con i quali le predette elezioni sono state rinviate prima al 10 dicembre 1978, successivamente al 25 marzo 1979 e infine al 18 novembre 1979;

Considerata la necessità e l'opportunità di protrarre le operazioni di votazione fino alle ore 14 del giorno 19 novembre;

Decreta:

Le votazioni per le elezioni indette per il 18 novembre 1979, data stabilita d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno protratte fino alle ore 14 del giorno 19 novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 30 ottobre 1979

(9475) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1979, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione au-

tomatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre novembre-dicembre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9474)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il proprio decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato, nella misura del 13,45%, il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno 1979 come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979, il costo della provvista è pari al 13,30% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre novembre-dicembre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari al:

14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9465)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1979, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dal citato art. 26 della legge predetta è stato determinato nella misura del 15,05 % di cui:

a) 13,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, nonché l'art. 3 dello stesso decreto con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione è pari al 15,05 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, pari all'1,75 %, il tasso di riferimento per le suddette operazioni è pari per il bimestre in questione al 15,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9460)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1979, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione:

Visto il decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito il tasso predetto per il bimestre settembre-ottobre 1979;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13.50 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,10 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,15 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9469)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1979, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979, il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977, è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9468)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1979, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il proprio decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato, nella misura del 13,45 %, il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno 1979 come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre novembre-dicembre 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

(9464) *Il Ministro*: PANDOLFI

ORDINANZA MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze da Hong Kong.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 5 settembre 1979, con la quale le provenienze da Hong Kong sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale Hong Kong è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 5 settembre 1979 per le provenienze da Hong Kong perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

(9071) *Il Ministro*: ALTISSIMO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A6*

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Cantesil - Bristol II S		
scir 60 ml	23465/A	1.730
Germicillina - Mitim		
12 cps 250 mg	21756	1.800
Gladixol - Bayropharm		
50 cpr	24047	2.100

ALLEGATO *A6*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Detoxasi - Neopharmed		
5 f liof 50 mg e 5 f	22387/1	3.230
6 f liof 50 mg e 6 f	22387/1	3.640
10 f liof 50 mg e 10 f	22387/1	5.150
Flupen - Alfa farmaceutici		
8 cps 500 mg	22836/1	3.210
12 cps 500 mg	22836/1	4.580
16 cps 500 mg	22836/1	5.880
1 fl liof 500 mg e 1 f	22836/A1	1.590
Protidepar - Icb		
100 6 f e 6 f	14479/2	4.670

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Diprosone Tricofilo - Essex		
loz 30 ml	23087/B	2.100
loz 50 ml	23087/B	3.100
Flupen - Alfa farmaceutici		
1 fl liof 250 mg e 1 f	22836/A	1.290

NUOVE CONFEZIONI

Cafiaspirina - Bayer		
24 cpr 0.33 g	03762/1	600
24 conf 0.33 g	03762/A	800
Detoxasi - Neopharmed		
im 6 f liof 20 mg e 6 f	22387	2.810
Morbilvax - Sclavo		
1 fl 5 dosi e 1 f	23190	13.930
1 fl 10 dosi e 1 f	23190	25.190
Naticardina - Chinoin		
40 cpr	13906	5.440
Rinazina - Maggioni		
s/sulfa gtt 15 ml	00590	640
s/sulfa bb 15 ml	00590/1	640
c/sulfa gtt 15 ml	00590/A	690
c/sulfa bb 15 ml	00590/A1	680
Uralyt-U - Ibi		
grat 200 g	21213	3.740

MODIFICA DI CONFEZIONE

Campolon - Bayer		
forte 10 f 2 ml	05731/1	1.990
b 12 scir 200 ml	05731/A	1.360
Estratto epatico concentrato - Cyanamid		
6 f 1 ml	04266	1.400
Luan - Molteni		
pom 15 g	05638	730

MODIFICA DI CONFEZIONE ED ECCIPIENTE

Varecort - Zyma		
10 sup	20987	1.490
crema 30 g	20987/A	1.160

MODIFICA DI COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTE

Ci-Atox - Ibirn		
scir 180 g	19598	1.790

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E CONFEZIONE

Epasan Complex - Francia farm.		
scir 10 fl 10 ml	12631	2.250

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

Epacrinolo B - Orma		
os 10 fl 10 ml	2077/A	2.500
Toxival - Sigurtà		
10 conf	07944	1.020
24 conf	07944	1.660
ad 10 sup	07944/A	1.550
bb 10 sup	07944/A1	1.190

MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA

Digomal - Malesci		
20 perle	10365/A	850

(9444)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A7*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Ig Rho «Sclavo» - Sclavo	—	—
fl 1 ml	23466	10.440
fl 2 ml	23466	19.660
fl 3 ml	23466	29.760

ALLEGATO *A7*/MOD

SERIE

Epacorten Urto - Gibipharma		
6 f liof + 6 f solv	9774/2	4.600
10 f liof + 10 f solv	9774/2	7.100

NUOVE CONFEZIONI

Albumina umana Behringwerke - Istituto Behring		
fl 50 ml 20%	11544	40.980
Bioepar 200 - Ripari Gero		
6 fl 4 ml	18854	7.010
Lysalgo - Schiapparelli		
30 cps	21015	1.420
10 supp	21015/A	1.450
Magnesiocarbina - Firma		
6 amp liof + 6 f solv	14393/2	2.690
10 amp liof + 10 f solv	14393/2	3.580
Silomat - Boehringer Ingelheim		
im 10 f 2 ml	13344/A	1.810
Spasmisolvina - Dessy		
5 supp 1,5 g	19339/B	650
Uman gamma - Biagini		
im 1 fl 5 ml	21113	8.200

MODIFICA DI CONFEZIONE

Adenofosfina - Cifa		
«1000» im 6 f + 6 f	17587/1	2.160

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bioepar 200 - Ripari Gero	—	—
10 fl 4 ml	18854	11.030
Biotassina - UCM Difme		
iniett 10 f liof + 10 f	8381/C	3.430
os 8 amp 10 ml	8381/F	2.200
os 24 amp 10 ml	8381/F	4.400

MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONAMENTO

Magnesiocarbina - Firma		
3 amp liof + 3 f	14393/2	2.110

(9485)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A6*

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Celex - Aristochimic	—	—
8 cps 500 mg	23947	6.660
12 cps 500 mg	23947	9.750
fl 250 mg e f	23947/A	1.550
fl 500 mg e f	23947/A1	2.110
fl 1 g e f solv	23947/A2	3.240
sosp os 60 ml	23947/B	5.060
Citireuma - Ct		
20 cpr 100 mg	23904	6.450
30 cpr 100 mg	23904	9.370

	Numero di registrazione	Prezzo
Diprosalic - Essex	—	—
ung 30 g	23839	2.520
Genalfa - Intes		
coll 10 ml	23872	1.430
pom oft 5 g	23872/A	960
Neo Cromaton B Ferro - Menarini		
im 10 f e 10 f 3 ml	23850	3.760
im 10 f e 10 f 1,5 ml	23850/1	3.200
os 10 fl	23850/A	3.590
Sinkron - Dompè		
5 f 100 mg	24052	8.450
10 f 100 mg	24052	16.010
3 f 250 mg	24052/1	11.500

ALLEGATO *A6*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Aspegic 1000 - Isf	—	—
grat 10 bust	22619/A1	2.180
Flupen - Alfa farmaceutici		
24 cpr 500 mg	22836/1	8.470
50 cpr 500 mg	22836/1	16.680
2 fl 500 mg e 2 f solv	22836/A1	2.350
3 fl 500 mg e 3 f solv	22836/A1	3.070
4 fl 500 mg e 4 f solv	22836/A1	3.740
Pentafen - Zoja		
10 cpr 50 mg	22887/A1	2.030
20 cpr 50 mg	22887/A1	3.600
Simplamox - Isf		
fl 1 g e f	23300/C	1.690
Tzalol - Bayropharm		
1 f 20 ml 500000 uic	21716/2	32.700
1 fl 50 ml 500000 uic	21716/3	33.000
2 f 10 ml 200000 uic	21716/4	28.000

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Flupen - Alfa farmaceutici		
2 fl 250 mg e 2 f solv	22836/A	1.880
3 fl 250 mg e 3 f solv	22836/A	2.390
4 fl 250 mg e 4 f solv	22836/A	3.110
scir 30 ml	22836/B	1.340
scir 60 ml	22836/B	2.080
scir 100 ml	22836/B	2.970
Pentafen - Zoja		
10 cpr 25 mg	22887/A	1.320
20 cpr 25 mg	22887/A	2.190
5 supp 50 mg	22887/B	1.500
10 supp 50 mg	22887/B	2.520
Simplamox - Isf		
12 cps 500 mg	23300/B1	3.940
Tzalol - Bayropharm		
1 fl 50 ml 500000 uic e fl	21716/A	33.600

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Ambredin - Chinoin		
30 conf	21436	1.670
Digenzima - De Angeli		
30 conf	21507	1.350
Dafodil - Pierrel		
30 conf	16275	1.520

MODIFICA DI CONFEZIONE E COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Aminozim - Pierrel	—	—
os 10 fl 10 ml	23022	3.230

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Aminozim - Pierrel		
os 24 fl 10 ml	23022	5.910
Streptocol - Dietopharma		
20 cpr	05166	970
os sosp 80 g	05166/A	1.030
Trofinor - Orma		
21 cpr 0,05 mg	21453	890

(9445)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A7*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Andergin - Isom	—	—
15 tav vag	24061	5.400
pom 30 g	24061/A	3.190
loz 30 ml	24061/B	3.370
Vaccino behringwerke contro il colera - Istituto Behring		
f 1 ml	23848	930
f 10 ml	23848	3.560
f 50 ml	23848	14.420

ALLEGATO *A7*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Epatomaster cortex - Coli		
« 200 » im 6 fl 3 ml	22912/3	4.820
« 200 » im 10 fl 3 ml	22912/3	7.520

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Calmante fort - Fort		
4 cts	9210	340
4 cpr	9210/A	440
16 cpr	9210/A	900

(9486)

Provvedimento n. 40/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A4*

NUOVA REGISTRAZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bioperidolo - Firma	—	—
20 cpr 1 mg	23919	1.250
im iv 5 f	23919/A	1.590
os gtt 15 ml	23919/B	1.330
Tolmex - Schiapparelli		
30 cps 200 mg	23891	7.780
10 supp 300 mg	23891/A	4.430

ALLEGATO *A4*/MOD.

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Anepaton Cortex - Sirt-BBP	—	—
100 ucd 6 f e 6 f	10604/C1	4.910
200 ucd 6 f e 6 f	10604/C2	7.470
Eritrocina - Abbot		
8 cpr 500 mg	07893/2	1.950

(9446)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A5*/MOD

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Eritrocina - Abbott	—	—
12 cpr 500 mg	7893/2	2.620
Mucolysin - Proter		
grat 30 bust	23380/B	3.360

(9487)

Provvedimento n. 46/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

ALLEGATO A1

NUOVA REGISTRAZIONE

Narcan - Crinos	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
im 1 f 1 ml	23976	4.200
neonatal im 1 f 2 ml	23976/1	3.700

ALLEGATO A4/MOD

SERIE

Anepaton Cortex - Sirt-BBP	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
100 ucd 10 f e 10 f	10604/C1	7.410
200 ucd 10 f e 10 f	10604/C2	11.610

(9447)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sara efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

ALLEGATO A5/MOD

MODIFICA DI CONFEZIONAMENTO

Liovax - Sclavo	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
fl liof 4 dosi	8026/A	1.530
fl liof 10 dosi	8026/A	2.120

(9488)

Provvedimento n. 49/1978
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978 del 26 maggio 1978 e 18/1978 del 4 agosto 1978;

Considerato che i sopra richiamati provvedimenti sono stati emessi ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;

Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dall'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 48/1977;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, sono fissati i nuovi prezzi al pubblico, IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

ALLEGATO A3/MOD

NUOVA CONFEZIONE

Enterostop - Schiapparelli	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
10 cpr	12577	1.310
20 cpr	12577	2.080

MODIFICA DI CONFEZIONE

Hypaque - Winthrop		
50% fl 20 ml	10334	2.950
50% fl 30 ml	10334/1	3.980

(9489)

Provvedimento n. 4/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato: PRODI

ALLEGATO *A3*

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Berocca 300 - Roche	—	—
20 cpr	24040	1.660
30 cpr	24040	2.100
IG-Rosolia - Sclavo		
fl 2 ml	24044	7.380
Proctisone - Chiesi		
crema gr 30	23481	3.580
10 sup	23481/A	3.010
Tensilene - Spa		
30 cps	24023	10.950
50 cps	24023	17.730
Tensilene-D - Spa		
30 cps	24023/1	6.020
50 cps	24023/1	9.550
Tremblex - Janssen		
40 cpr	24039	4.800
5 f 2 ml	24039/A	1.900

ALLEGATO *A3*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Flogene 200 *Polifarma* - Polifarma	—	—
30 conf	23519/1	3.940
45 conf	23519/1	5.470
Nico Padutin forte - Bayer		
20 cpr	20581/1	3.120

NUOVE CONFEZIONI

Bechicon - Tosi		
scir 150 ml	19562	1.830
Cibalgina - Ciba Geigy		
4 conf	05488/A	500
10 conf	05488/A	750
4 cpr	05488/B	410

MODIFICA DI COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTE

Algeril - Bayropharm		
30 cpr	22533	1.870
10 supp	22533/A	1.870
Fenistil - Zyma		
30 disc 1 mg	20124	1.710
gtt 20 ml	20124/A	1.250
retard 30 cpr	20124/B	3.120

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

Grani di Vals - Manzoni		
40 pillole	02577	1.100
Guasticil - Borromeo		
ad 10 sup	18055	1.170
bb 10 sup	18055/1	850

(9448)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato: PRODI

ALLEGATO *A4*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Estriolo Orma - Orma	—	—
5 f liof + 5 f	24041	2.990
6 ovuli	24041/A	1.380
30 perle	24041/B	2.100
Valsera - Polifarma		
30 cpr 2 mg	24051	1.830

ALLEGATO *A4*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Neg-gram 1000 Winthrop	—	—
20 cpr	20321/1	4.490
30 cpr	20321/1	6.340

CATEGORIE

Alius - Scharper		
gtt 15 ml	22419/B	1.030
Vedrin - Polifarma		
« flebo » 5 f 10 ml	18852/B	2.180
« retard 500 » 50 conf	18852/C	3.810

NUOVA CONFEZIONE

Trimax - Winthrop		
50 cpr	22947	1.400

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

Neutrose Vichy - Lirca		
63 cpr	6483	980

(9490)

Provvedimento n. 6/1979
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1978 del 26 maggio 1978 e n. 18/1978 del 4 agosto 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. n. 13/1978 e n. 18/1978;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato: PRODI

ALLEGATO *A2*

NUOVA REGISTRAZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Aminomel L8 - Boehr. Bioch.	—	—
flebo fl 500 ml	23618	6.980

ALLEGATO *A*

NUOVA REGISTRAZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Nubivan - Midy	—	—
30 cpr	23738	1.690

ALLEGATO *A2*/MOD

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Urografin - Schering	—	—
iv fl 50 ml	10277	7.740
iv fl 100 ml	10277	14.540

(9449)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1978 del 26 maggio 1978 e 18/1978 del 4 agosto 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. n. 13/1978 e n. 18/1978;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato: PRODI

ALLEGATO *A2*/MOD

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Gefarnax - De Angeli	—	—
gtt 20 ml	22590/A	2.640

(9491)

Provvedimento n. 7/1979
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978 del 26 maggio 1978, 18/1978 del 4 agosto 1978 e 46/1978 del 19 dicembre 1978;

Considerato che i sopra richiamati provvedimenti sono stati emessi ai fini dell'emanazione del decreto di registrazione da parte del competente Ministero della sanità;

Preso atto delle modifiche apportate al prezzario delle materie prime dall'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 18 aprile 1977 in accoglimento delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti numeri 48/1978, 13/1978 e 18/1978;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, sono fissati i nuovi prezzi al pubblico, IVA inclusa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato: PRODI

ALLEGATO *A2*/MOD

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Gefarnax - De Angeli	—	—
fte 50 cps	22590/1	6.920

(9492)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 30 ottobre 1979:

Longo Beniamino, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Leonforte, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gloria Sergio, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione.

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Locri, con l'anzidetta condizione.

Morano Nicolò Antonio, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Grassano, distretto notarile di Matera, con l'anzidetta condizione.

Andolfi Francesco, notaio residente nel comune di Castelfranco di Sotto, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Santa Croce sull'Arno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Alessio Giulio, notaio residente nel comune di Nogara, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione.

Quattrociocchi Carla, notaio residente nel comune di Bubbio, distretto notarile di Alessandria, è trasferita nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione.

Rinaldi Pasquale, notaio residente nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione.

Mariano Claudio, notaio residente nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Margherita di Savoia, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione.

(9493)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato smarrito un punzone recante il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Treviso:

« 42-TV »: Marzà Carmelo, in Dosson, frazione di Casier, via A. Volta.

(9362)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di indentificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Bologna:

« 63-BO »: « C.O.S. » di Corazza, Orlandi & Silvi, in Bologna, via Collamarini, 19/A.

(9363)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale 2 agosto 1979, n. 17759, si approva l'atto n. 99179 di repertorio del 1° agosto 1975, col quale si dispone, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al sig. Mancini Antonio, nato l'11 febbraio 1939 a Manoppello (Pescara), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in agro di Manoppello, estese complessivamente mq 820, riportate in catasto alle particelle numeri 301 parte e 448 del foglio di mappa 37 e alla particella n. 366 del foglio di mappa 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 205/ter, 259 e 260.

(9361)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1979, n. 1123, è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto il dott. Emilio Pedoja in sostituzione del dott. Giovanni Panzuto.

(9252)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto 7 ottobre 1979, n. 711, il dott. Filippo Prost è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia in sostituzione di Luigi Berruti.

(9253)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise.

Con decreto 7 ottobre 1979, n. 705, il sig. Gallo Vincenzo è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise in sostituzione del sig. Montefalcone Antonio.

(9254)

Sostituzione di un membro e del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

Con decreto 7 ottobre 1979, n. 709, il dott. Francesco Allevato è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria, in sostituzione del dott. Marcello Caiazza e il dott. Luigi Antoniuccio è stato nominato segretario della commissione stessa in sostituzione del dott. Francesco Allevato.

(9255)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

Con decreto 7 ottobre 1979, n. 881, il sig. Leone Nazzareno è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria in sostituzione del sig. Mario Antonio Fernando.

(9256)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 31 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	833,45	833,45	833,50	833,45	833,50	826,45	833,55	833,45	833,45	833,45
Dollaro canadese . .	704,05	704,05	705 —	704,05	704,30	704,05	705,25	704,05	704,05	704,05
Marco germanico .	461,60	461,60	461,50	461,60	461,40	461,60	461,60	461,60	461,60	461,60
Fiorino olandese .	415,41	415,41	415,50	415,41	415,50	415,41	415,45	415,41	415,41	415,40
Franco belga .	28,648	28,648	28,62	28,648	28,62	28,64	28,642	28,648	28,648	28,65
Franco francese .	197,12	197,12	197,10	197,12	197,15	197,12	197,35	197,12	197,12	197,15
Lira sterlina .	1731,30	1731,30	1733 —	1731,30	1730,05	1731,30	1731 —	1731,30	1731,30	1731,30
Lira irlandese	1710 —	1710 —	1712 —	1710 —	1713,25	—	1712 —	1710 —	1710 —	—
Corona danese .	156,80	156,80	156,50	156,80	156,50	156,80	156,60	156,80	156,80	156,80
Corona norvegese .	166,18	166,18	166,20	166,18	166,18	166,18	166,16	166,18	166,18	166,20
Corona svedese .	195,55	195,55	195,70	195,55	195,70	192,55	195,60	195,55	195,55	195,55
Franco svizzero	501,10	501,10	500 —	501,10	500,50	501,10	501,05	501,10	501,10	501,10
Scellino austriaco .	64,15	64,15	64,20	64,15	64,10	64,15	64,202	64,15	64,15	64,15
Escudo portoghese .	16,45	16,45	16,45	16,45	16,41	16,45	16,40	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola .	12,551	12,551	12,58	12,551	12,55	12,55	12,57	12,551	12,551	12,55
Yen giapponese . .	3,50	3,50	3,51	3,50	3,50	3,50	3,49	3,50	3,50	3,50

Media dei titoli del 31 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,775
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,975
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,625
» 6 % » » 1970-85 .	80,950
» 6 % » » 1971-86 .	77,825
» 6 % » » 1972-87 .	76,050
» 9 % » » 1975-90 .	82,450
» 9 % » » 1976-91 .	83,275
» 10 % » » 1977-92 .	89,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80.	100,100
» » » » 1- 3-1978/80.	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80.	100,050
» » » » 1- 8-1978/80. .	100,500
» » » » 1-10-1978/80.	100,050
» » » » 1- 3-1979/81.	99,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980 . . .	99,250
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,275
» » » 10 % 1- 1-1981 . .	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . .	86,250
» » Pol 12 % 1- 1-1982	98,150
» » » 12 % 1- 4-1982	97,850
» » » 12 % 1-10-1983	96,575
» » » 12 % 1- 1-1984	96,575
» » » 12 % 1- 4-1984	96,550
» » » 12 % 1-10-1987	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	833,50
Dollaro canadese	704,65
Marco germanico	461,60
Fiorino olandese	415,43
Franco belga	28,645
Franco francese	197,235
Lira sterlina	1731,15
Lira irlandese	1711 —
Corona danese	156,70
Corona norvegese	166,17
Corona svedese	195,575
Franco svizzero	501,075
Scellino austriaco	64,175
Escudo portoghese	16,425
Peseta spagnola	12,56
Yen giapponese	3,495

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a cinquecentocinquantasei posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina a vice direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquecentocinquantasei posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Piemonte	n. 140	Veneto	n. 80
Lombardia	» 152	Emilia-Romagna	» 80
Liguria	» 25	Toscana	» 20
Provincia autonoma di Trento	» 5	Marche	» 9
Friuli-Venezia Giulia	» 36	Abruzzo	» 2
		Umbria	» 7

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 13 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati.

B) Età non superiore agli anni 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato si applica l'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso cui è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione o alla esenzione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e g) dell'art. 6 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto-legge 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica;
scienza delle finanze;
diritto tributario.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto penale (parte generale);
nozioni di diritto processuale civile e penale;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di contabilità di Stato.

Art. 11.

Il 7 marzo 1980, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati vice direttori in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei prescritti requisiti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1979
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 291

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquecentocinquantasei posti di vice direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . ,

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza . .

Data, . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(9399)

Concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1976, 10 novembre 1977 e 23 agosto 1978, rispettivamente registrati alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1977, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 68, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle imposte dirette, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Emilia-Romagna	n. 25	Veneto	n. 25
Lombardia	» 90	Sardegna	» 10
Piemonte	» 40	Toscana	» 10
Provincia autonoma di Trento	» 10	Umbria	» 10
Friuli-Venezia Giulia	» 15	Marche	» 10

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo d età non può superare in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, deve essere direttamente presentata o spedita all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quelli di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso).

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorsso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *D* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto-legge 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammesssi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

COLLOQUIO

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato

Art. 11.

Il 4 marzo 1980, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 232

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

All'intendenza di finanza di . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . c.a.p. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . , di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nel bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza . . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(9400)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Centro per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori:

due posti di assistente analista addetto al presidio autonomo di laboratorio di analisi;

due posti di assistente onocologo addetto alla divisione di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(3617/S)

OSPEDALE CIVILE «F. VENEZIALE» DI ISERNIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(3611/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3612/S)

OSPEDALI «EUR-GARBATELLA» DI ROMA

Concorso a due posti di assistente immunotrasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente immunotrasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(3613/S)

OSPEDALE «CHIARENZI» DI ZEVIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(3614/S)

OSPEDALE «B. EUSTACHIO» DI SAN SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di assistente analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Severino Marche (Macerata).

(3610/S)

OSPEDALE « VAL DI CHIANA SUD » DI CHIANCIANO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
tre posti di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;
quattro posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(3620/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(3621/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(3622/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso a due posti di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(3670/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(3635/S)

OSPEDALE OFTALMICO « DE NICASTRI » DI LUCERA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera.

(3636/S)

OSPEDALE « E. DANIELE - E. ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(3637/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(3638/S)

OSPEDALE DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario neurochirurgo;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

due posti di assistente anestesista;

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(3619/S)

OSPEDALE CIVILE «S. PELLEGRINO» DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(3623/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-clinico e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-clinico e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(3624/S)

OSPEDALE DI MARTINA FRANCA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(3625/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di neurologia;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(3629/S)

OSPEDALE «LUINI CONFALONIERI» DI LUINO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(3626/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(3627/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia addetto al presidio di Giussano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giussano (Milano).

(3628/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di fisiochinesiterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di fisiochinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3607/S)

STABILIMENTI RIUNITI DELLA VERSILIA SUD DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(3608/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale I;
cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(3618/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(3615/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(3616/S)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(3609/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793010)